Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 28 gennaio 1926** — **Numero 22**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14, del 19 corrente, il cap. n. 73, con il relativo stanziamento di L. 2,000,000, per inesattezza della copia trasmessa, anzichè fra gli aumenti deve intendersi portato fra le diminuzioni, ed il cap. n. 72, del pari col relativo stanziamento di L. 2,000,000, anzichè fra le diminuzioni deve intendersi collocato fra gli aumenti, come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 286.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2490.

Dichiarazione di fuori corso dei francobolli ordinari per corrispondenza da centesimi uno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visti gli articoli 137 e 139 del regolamento generale sulla esecuzione del servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 255 del 6 giugno 1901, che autorizza l'emissione degli attuali francobolli ordinari da un centesimo;

Riconosciuto opportuno di stabilire il termine di validità degli attuali francobolli ordinari da un centesimo diventati ormai di scarsa e quasi nulla utilità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli ordinari per corrispondenza da un centesimo, emessi in virtù del R. decreto 6 giugno 1901, n. 255, sono validi per l'affrancatura delle corrispondenze fino al 31 dicembre 1925 e sono ammessi al cambio fino a tutto il 31 dicembre 1926, dopo di che verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 248. — FAINI.

Numero di pubblicazione 287.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 88.

Trattamento economico del personale dell'Azienda per i servizi telefonici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di stabilire il trattamento economico del personale dell'Azienda per i servizi telefonici in analogia a quello vigente per gli impiegati dello Stato, con speciale riguardo al fatto che il detto personale dell'Azienda è sottoposto al regime del contratto a termine senza alcun vantaggio di carriera;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della determinazione del trattamento economico previsto dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, il personale a stipendio dell'Azienda per i servizi telefonici è distinto in 7 categorie, corrispondenti rispettivamente ai gradi 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, e 12° della tabella (alleg. 3) annessa al R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395.

Gli stipendi al lordo spettanti al personale di ciascuna categoria sono fissati nella misura seguente:

Grado		Stipendio
	1ª categoria.	
6°	4 Capi reparto, ispettori 5	L. 17,800
	2ª categoria.	
7°	Capi ufficio di 1ª classe, vice ispettori di 1ª classe, personale tecnico laureato di 1ª classe	» 16,000
	3ª categoria.	
8°	Capi ufficio di 2ª classe, impiegati amministrativi contabili di 1ª classe, vice ispettori di 2ª classe, personale tecnico laureato di 2ª classe	» 13,700
	4ª categoria.	
9°	Impiegati amministrativi contabili di 2ª classe, capi uffici interurbani di 1ª classe	» 11,000
	5ª categoria.	
10°	Impiegati amministrativi contabili di 3ª classe, capi uffici interurbani di 2ª classe, capo officina, disegnatori	» 9,500
	6ª categoria.	
11°	Capi uffici interurbani di 3ª classe, archivisti di 1ª classe	» 7,000
	7ª categoria.	
12°	Archivisti di 2ª classe e personale d'ordine.	» 5,600

Al personale su menzionato sono dovuti i supplementi di servizio attivo stabiliti dal R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395 e R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, oltre alle indennità caro viveri a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Ai funzionari appartenenti alle prime due categorie di cui al precedente articolo può essere corrisposta con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, dopo un congruo periodo di esperimento una indennità di servizio in misura da stabilirsi su proposta del direttore dell'Azienda d'intesa col direttore generale delle poste e telegrafi e sentito il Consiglio di amministrazione.

Per la concessione e determinazione della detta indennità, che deve avere carattere di speciale ricompensa, devono concorrere l'importanza delle attribuzioni di servizio, la capacità specifica del funzionario e l'entità effettiva che la sua opera produce all'Azienda.

Ai capi degli uffici interurbani di 1ª, 2ª e 3ª classe è pure assegnata una indennità di servizio sull'introito dell'ufficio da stabilirsi con norme fissate dal direttore generale delle poste e telegrafi nella misura massima rispettivamente di L. 3600, 2400, e 1200.

Per le missioni fuori dell'ordinaria residenza è dovuta a tutto il personale a stipendio l'indennità stabilita rispettivamente per ciascuno dei gradi di cui all'art. 181 del R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3.

Il contributo dell'Azienda per l'assicurazione del personale a stipendio è fissato nella misura dell'11 per cento delle competenze dovute a ciascun impiegato, escluse le indennità caro viveri, il supplemento di servizio attivo e le eventuali indennità di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Le paghe giornaliere al lordo, caro viveri compreso, del personale di commutazione, operaio e subalterno assunto con contratto non superiore a cinque anni, sono stabilite nella misura seguente:

Nelle città capoluogo di Regione.

Personale di commutazione:		
Dirigenti	L.	28
Sorveglianti	»	24
Telefoniste	»	21
Operai	»	28
Primi commessi	»	23
Commessi e agenti subalterni	»	18

Nelle città capoluogo di Provincia.

Personale di commutazione:		
Dirigenti	L.	25
Sorveglianti	»	21
Telefoniste	»	18
Operai	»	25
Primi commessi	»	20
Commessi e agenti subalterni	»	15

Alle diurniste è corrisposta, per ogni giornata di lavoro, la diaria lorda di L. 18 se assunte in città capoluoghi di Regione, e di L. 15 se in città capoluoghi di Provincia.

Al personale di commutazione potrà essere corrisposto un premio di maggior rendimento in dipendenza della intensificazione del traffico, nella misura massima di L. 200 mensili in base alle norme che saranno stabilite dal direttore generale delle poste e dei telegrafi.

Per le missioni fuori dell'ordinaria residenza è dovuta al personale tutto menzionato nel presente articolo, oltre alla normale paga giornaliera, una indennità pari all'ammontare della stessa.

Il personale di commutazione ha altresì diritto al rimborso del biglietto ferroviario di 2ª classe, e quello operaio e subalterno al rimborso del biglietto ferroviario in 3ª classe, oltre al compenso di L. 0.75 per km. su via ordinaria nonchè al 20 per cento sull'importo dei biglietti stessi.

Il personale medesimo viene ammesso al trattamento di previdenza stabilito dagli articoli 7 e 8 della legge 30 settembre 1920, n. 1405 e dal relativo regolamento approvato dal R. decreto 15 luglio 1925, n. 1395.

Art. 5.

Gli stipendi e le paghe giornaliere stabiliti nel presente decreto potranno subire scatti di aumento in misura non superiore a un decimo ogni quadriennio, tenuto conto dell'effettivo rendimento di ciascun impiegato od agente, con un massimo di quattro aumenti per l'intero periodo di appartenenza all'Azienda.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Al personale comandato presso l'Azienda ai sensi del 1° comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, numero 884, e investito di funzioni corrispondenti alle prime due categorie di cui all'art. 1 del presente decreto, potrà essere corrisposta la eventuale indennità di servizio di cui all'art. 2 del presente decreto a decorrere dalla data del contratto anche se questo venga stipulato prima della fine dell'anno di comando a norma dell'art. 9 del citato R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884.

Art. 7.

Il periodo eventualmente già trascorso nel ruolo speciale dei telefoni dello Stato in grado corrispondente a quello ricoperto presso l'Azienda sarà computato agli effetti degli aumenti quadriennali di cui all'art. 5.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 249. — FAINI.

Numero di pubblicazione 288.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2391.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Brunico.

N. 2391. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Brunico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 289.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2392.

Approvazione dello statuto dell'Opera nazionale del dopolavoro, in Roma.

N. 2392. R. decreto 31 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto dell'Opera nazionale del dopolavoro, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 290.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2393.

Erezione in Ente morale della Fondazione scolastica Luigi Lama, presso il Regio istituto magistrale di Alessandria.

N. 2393. R. decreto 13 dicembre 1925, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Fondazione scolastica Luigi Lama, presso il Regio istituto magistrale di Alessandria ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 291.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2394.

Erezione in Ente morale della Fondazione scolastica « Borsa di studio prof. Augusto Grollo », presso il Regio liceo-ginnasio A. Canova, in Treviso.

N. 2394. R. decreto 13 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Fondazione scolastica « Borsa di studio prof. Augusto Grollo » presso il Regio liceo-ginnasio A. Canova, in Treviso, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 292.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2395.

Erezione in Ente morale della Fondazione scolastica Angelo Eugenio Mascherini, presso il Regio ginnasio di Acqui.

N. 2395. R. decreto 13 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Fondazione scolastica Angelo Eugenio Mascherini, presso il Regio ginnasio di Acqui, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 293.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2396.

Erezione in Ente morale della Fondazione scolastica « Premio Amleto Poso », presso il Regio istituto magistrale di Lecce.

N. 2396. R. decreto 13 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Fondazione scolastica « Premio Amleto Poso » presso il Regio istituto magistrale di Lecce ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 294.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2397.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione scolastica Giovanni Cossavella, presso il Regio istituto tecnico di Cuneo.

N. 2397. R. decreto 13 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione scolastica Giovanni Cossavella, presso il Regio istituto tecnico di Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 295.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2406.

Scioglimento dell'Istituto autonomo per le case popolari in Fucecchio.

N. 2406. R. decreto 13 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene sciolto l'Istituto autonomo per le case popolari in Fucecchio (Firenze) ed è nominato il liquidatore.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1926.

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1926.

Soppressione della Regia agenzia consolare in Arzila.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Arzila alla dipendenza della Regia legazione a Tangeri è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1926.

Il Ministro: Mussolini

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Norme per l'applicazione della legge concernente la facoltà del Potere Esecutivo di emanare norme giuridiche.

Alle LL. EE. i Ministri Segretari di Stato.

D'intesa con S. E. il Guardasigilli, Ministro per la giustizia e con S. E. il Ministro per le finanze, richiamo l'attenzione delle LL. EE. sulla legge, in corso di pubblicazione, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

E' superfluo il ricordare come essa rappresenti una doverosa reazione contro la tendenza, invalsa da lunghi anni e per diverse cause aggravatasi durante e dopo la guerra, ad esagerare la sfera di competenza del Potere Legislativo e a restringere, in correlazione, il campo regolamentare e del diritto di ordinanza. Ma ricostituiti, con la legge stessa, nell'ambito della rispettiva, naturale competenza, i limiti della facoltà di emanazione delle norme giuridiche da parte dei due Poteri, il Legislativo e l'Esecutivo, occorre che la legge trovi, ad opera degli organi di quest'ultimo, una corretta, precisa ed illuminata applicazione che sia conforme agli intendimenti coi quali il Governo ne sottopose la proposta al ...amento ed il Parlamento ebbe ad approvarla.

...l'uopo, ritengo opportuno esporre alcuni cenni illustra... sul contenuto di essa, anche perchè più chiara ed uni...e ne sia la intelligenza.

...art. 1 dichiara anzitutto, al numero 1, che spetta al Po... Esecutivo di emanare le norme giuridiche per discipli... l'esecuzione delle leggi: precetto enunciato soltanto per ...ni sistematiche e che potrà d'ora innanzi rendere super... la disposizione, di solito contenuta nei disegni di legge, la quale si autorizza il Governo ad emanare le relative ...e di attuazione.

...numero 2 dello stesso articolo attribuisce al Potere Ese...o la potestà di regolamentare l'uso delle facoltà discre...ali che gli sono attribuite da leggi o da consuetudini, se...do a sè stesso limiti e discipline nell'esercizio di attività non avrebbero in sè altri confini che quelli ampi, costi... dalla legge generale e dalle guarentigie costituzionali. ...accanto a queste specie di regolamenti, che sono comu...te designati con la rispettiva denominazione di esecu... ...di indipendenti, il numero 3 del suindicato articolo ...era i regolamenti cosidetti di organizzazione. E' que...na materia che, per contenuto e per tradizione, appar... ...l Potere Esecutivo e che solo l'uso ha devoluto al Par...to, per ragioni contingenti, di cui è venuta meno la ...tanza.

...orza della nuova legge spetta d'ora innanzi al Potere ... di stabilire l'organizzazione ed il funzionamento ...ministrazioni statali e l'ordinamento del personale ...nonchè l'ordinamento, in genere, degli Enti ed isti... ...lici, salve le eccezioni espressamente determinate ...anno in appresso. Così si potranno con decreto ... i limiti di cui in appresso, creare uffici nuovi, ...li esistenti, distribuire fra essi le funzioni, disci... ...tato degli impiegati, regolare l'assunzione alle ...iche e così via; e i regolamenti di organizza... ...re norme sulla materia, potranno anche deroga... ...he attualmente la disciplinano, essendo questa ... competenza, naturale, del Potere Esecutivo. ...), che tale possibilità di deroga non potrebbe esistere in confronto di leggi future, le quali avessero per avventura a dettare norme sull'organizzazione delle Amministrazioni statali o degli Enti ed istituti pubblici, poichè per effetto della manifestazione di una diversa, successiva volontà legislativa sarebbe ricostituito, in concreto, quel limite generale, al regolamento, che ora è stato soppresso.

Limiti speciali, di contenuto, sono tuttavia portati, in forma esplicita, dal numero 3 dell'articolo in esame, alla facoltà regolamentare ivi contenuta, ed inoltre discendono, implicitamente, dalla natura della facoltà stessa. Invero, come la detta disposizione precisa e le discussioni parlamentari nonchè le dichiarazioni del Governo hanno confermato, ciò che viene attribuito alla competenza del Potere Esecutivo è la materia dell'*organizzazione*, sia delle Amministrazioni dello Stato, sia degli Enti pubblici ivi indicati, vale a dire la loro costituzione ed il loro funzionamento interni, e in genere i loro rapporti interiori; perciò, restano fuori dal campo regolamentare i rapporti tra Amministrazioni od Enti e i cittadini, e in genere tutte quelle materie che toccano i cittadini e creano, in essi, diritti e doveri. Così, nel concetto della legge in esame, se spetta al regolamento l'ordinamento interno della pubblica istruzione, come organizzazione di scuole e di studi (esempio tipico di Amministrazione statale), o l'organizzazione delle Casse di risparmio e degli Istituti di emissione (esempio di Enti pubblici), possono, invece, essere disciplinati soltanto da norme legislative l'obbligo dell'istruzione elementare ed i rapporti fra gli istituti stessi e i terzi, come la facoltà di emissione, appunto perchè in queste materie si creano vincoli alla libertà personale e ai diritti dei cittadini.

In secondo luogo, la facoltà regolamentare di organizzazione, in confronto dello Stato, riguarda unicamente le *Amministrazioni* di esso, epperò, là ove non si tratti di vera e propria organizzazione amministrativa, ma di un'istituzione fondamentale dello Stato, come l'Esercito, l'ordinamento di tale istituzione (anche a prescindere dalla considerazione dei vincoli che essa imponga ai cittadini) esula senz'altro dall'ambito regolamentare per entrare esclusivamente in quello legislativo.

Codesti chiarimenti spiegano in gran parte anche la indicazione, contenuta nell'articolo in esame, degli istituti e degli Enti che debbono trovare soltanto nella legge la loro disciplina.

L'ordinamento giudiziario, ed in modo prevalente l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti (supreme giurisdizioni, amministrativa e contabile), nonchè la competenza dei giudici, le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili riguardano l'organizzazione della giustizia, ordinaria o speciale, ossia l'applicazione ai cittadini, della legge, che è riconoscimento e limite dei loro diritti e della loro libertà, e costituiscono per i cittadini stessi e per la costituzione statale una fondamentale salvaguardia, di guisa che essi rappresentano necessariamente una materia riservata alla legge. E' superfluo aggiungere che, pertanto, non possono istituirsi giurisdizioni speciali, se non per legge.

Del pari, l'ordinamento dei Comuni e delle Provincie, e, in certa misura, anche delle istituzioni pubbliche di beneficenza implica la determinazione di rapporti delicatissimi, in confronto dei cittadini, ai quali non può nè deve mancare la somma garanzia che è rappresentata dalla legge. Quanto alle università e agli istituti di istruzione superiore aventi personalità giuridica, la importanza di tali Enti, da un lato, e la considerazione dei vari poteri che loro consente la riconosciuta autonomia giuridica, dall'altro, chiariscono che pure alla legge ne sia riservata la disciplina.

rebbe efficace a menomarli un decreto Reale di approvazione del contratto, stipulato fra lo Stato ed altra persona od Ente, quando le clausole contrattuali importassero una restrizione ai diritti del cittadino o di un terzo.

La legge, negli articoli finora esaminati, determina in modo completo la estensione della competenza del Potere Esecutivo ad emanare norme giuridiche, per diritto proprio, precisando quali debbano essere per l'avvenire i confini fra legge e regolamento, fra la funzione regolamentare e la funzione legislativa. Può peraltro avvenire che tali confini, naturali e normali, debbano subire, per ragioni contingenti, uno spostamento o addirittura una sospensione; e la legge ciò considera nell'art. 3, prevedendo la ipotesi in cui il Potere Esecutivo abbia la facoltà di disciplinare, con decreti Reali, materie che, secondo la già tracciata ripartizione delle competenze, sarebbero, invece, di spettanza del Potere Legislativo.

La prima ipotesi, contemplata dal numero 1 dell'articolo, è che il Governo sia delegato da una legge a disciplinare materie, in sostituzione dei competenti organi legislativi. E' il caso della delegazione, fatta ora in modo generale ed ora in modo particolare, e che mette capo a decreti aventi contenuto di legge, perchè emanati su materie disciplinate solo da questa, e la cui legittimità si fonda sulla delega del Potere Legislativo ed è subordinata all'osservanza dei limiti di essa. L'articolo indica in quale forma si svolge la potestà di legiferazione delegata, ossia mediante decreto Reale previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, forma che è quella normale per la manifestazione degli atti di Governo; però, non esclude nè può escludere le altre, diverse forme, speciali, con le quali resti autorizzato da particolari disposizioni di legge l'esercizio di poteri delegati in materie di competenza legislativa. In concreto, non è dubbio che conservino pieno vigore le disposizioni degli art. 40 e 41, capoverso primo, della ricordata legge sulla contabilità generale dello Stato, che consentono di procedere con un semplice decreto del Ministro per le finanze ai prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine e alle maggiori assegnazioni per restituzione di depositi o pagamento di quote di entrate devolute a Enti od istituti. E così pure restano ferme le disposizioni del successivo art. 42, per le quali possono effettuarsi mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, senza che occorra la preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, le prelevazioni dal fondo di riserva per spese impreviste, quando non superino le L. 50,000.

Sembra ovvio che la legge in esame racchiude semplicemente la norma comune, con la quale sono del tutto compatibili quelle singolari, portate eventualmente da speciali leggi, autorizzanti deleghe al Governo.

L'altra ipotesi, considerata dal n. 2 dell'articolo, è che il Governo si sostituisca di sua iniziativa, in condizioni eccezionali, agli ordinari organi legislativi per dare norme su materie regolabili solo per legge. E' questo il caso della ordinanza d'urgenza, ossia del decreto-legge, che, praticato finora sui margini della Costituzione, non poteva rimanere ulteriormente ignoto alla legge scritta, alla quale spettava, da un lato, di contenerne la possibilità entro i più angusti confini, e dall'altro di riconoscerne la legittimità entro i confini stessi, come espressione di supreme esigenze di vita e di funzionamento dello Stato, delle quali si rende interprete il Potere Esecutivo.

Ricostituito, con gli articoli 1 e 2, il campo proprio delle rispettive competenze dei due Poteri, viene, in fatto, gradatamente ridotta la occasione e la opportunità delle invasioni del Governo nella sfera del Potere Legislativo. Ma a codeste invasioni, se non sono segnati limiti assoluti di materia per non creare dannosi inciampi, sono però imposte condizioni rigorosissime, per le quali la facoltà di emanazione dei decreti-legge deve rivestire carattere di eccezionalità e corrispondere a ragioni di necessità assoluta ed urgente, a cui non possano far fronte gli organi normali del Potere Legislativo. La gravità costituzionale e politica che viene, pertanto, ad assumere l'atto col quale il Governo si sostituisce al detto Potere, nell'emanare norme aventi forza di legge, consiglia la maggiore moderazione e prudenza nel ricorrere alla legiferazione per decreto, riservandola soltanto alle ipotesi in cui essa appaia inevitabile per la salvaguardia dei superiori interessi dello Stato.

E la legge dispone altresì le cautele atte a far rientrare al più presto nella forma normale della legislazione il decreto-legge, mediante il sollecito e indefettibile esame del Parlamento ai fini della ratifica. Su tali cautele è da portare vigile attenzione poichè esse si risolvono in una duplice decadenza del decreto-legge.

In primo luogo, questo deve essere presentato ad una delle due Camere, non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione, per la conversione in legge (e all'uopo è esplicitamente prescritto che esso sia munito della clausola apposita, ormai di uso); ed in secondo luogo deve essere convertito in legge, in ogni caso, entro due anni dal giorno della pubblicazione. La inosservanza del primo termine toglie, senz'altro, efficacia al decreto-legge, se già sia divenuto obbligatorio nel Regno ai sensi dell'art. 1 delle disposizioni preliminari al Codice civile, o gli impedisce di assumerla nella contraria ipotesi (art. 3, capoverso primo); e la scadenza del secondo termine priva, *ipso iure*, di vigore il decreto, non ancora convertito in legge (ultimo capoverso dell'articolo).

Poichè il termine per presentare il decreto al Parlamento può essere angusto se una delle due Camere sia aperta o apra le sedute in un momento prossimo alla pubblicazione, si rende necessario di semplificare le formalità che attualmente si seguono per la presentazione stessa. In base alla norma statutaria che riserva al Re, oltre che alla iniziativa di ciascuna delle Camere, la proposizione delle leggi, ora si usa provocare, anche per i decreti-legge, la emanazione di un atto formale del Re, ossia di un decreto per autorizzare il Ministro proponente a presentare al Parlamento il disegno di legge per la conversione; ma questa pratica non potrà per l'avvenire essere mantenuta, poichè in fatto renderebbe assai difficile l'osservanza del termine suindicato. Veramente, la clausola apposta, d'uso, ai decreti-legge avrebbe, già in sè, insita l'autorizzazione a presentarli al Parlamento per la conversione, anzi ne conterrebbe addirittura il comando, e perciò potrebbe forse rendere inutile una dichiarazione esplicita per la loro presentazione. Tuttavia, sarà opportuno che questa dichiarazione sia fatta, ed all'uopo, converrà introdurre un'aggiunta alla clausola consueta e caratteristica dei decreti-legge per chiarire che la loro presentazione ne resta senz'altro autorizzata. Basterà modificare la formula d'uso nei termini seguenti od altri analoghi:

« Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge ».

Allo scopo, poi, che la presentazione sia tempestiva, l'ufficio incaricato della pubblicazione delle leggi presso il Ministero della giustizia avrà cura, appena il decreto-legge gli sia restituito, registrato, dalla Corte dei conti, di comunicare nel modo più sollecito al Ministero interessato il giorno, anche solo approssimativo, in cui il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. E il Ministero, a sua volta, dovrà al più presto fare pervenire all'Ufficio suindicato lo avviso dell'avvenuta presentazione, con la indicazione precisa del giorno in cui questa ha avuto luogo, affinchè tale avviso sia inserito immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale*,

in ottemperanza alla prescrizione contenuta nel secondo capoverso dell'art. 3 in esame.

Quanto al termine di decadenza stabilito dall'ultimo capoverso di detto articolo, sarà necessario che ogni Ministero segua attentamente il corso della procedura parlamentare dei decreti-legge, di cui abbia provocata la emanazione, interessandosi, per quanto possibile, a che non ne sia ritardato l'esame ai fini della conversione in legge, e si prenda inoltre premura di dare al Capo del Governo tempestiva notizia degli eventuali indugi, affinchè sia evitato possibilmente il verificarsi della decadenza o siano presi i provvedimenti atti ad evitare danni allo Stato.

E' poi della maggiore importanza il tenere presente che, per l'art. 4 della legge di cui si tratta, decorrono dalla pubblicazione di questa, i termini suindicati di decadenza rispetto ai decreti-legge pubblicati prima di essa.

Perciò ogni Ministero dovrà provvedere per presentare immediatamente al Parlamento i decreti di cui è ora cenno e ad ogni modo non oltre la terza seduta della pubblicazione della legge, e dovrà inoltre adottare gli accorgimenti opportuni, nei sensi di sopra esposti, riguardo ai decreti che da tempo attendono di essere convertiti in legge, onde non si addivenga o si ponga, se necessario, riparo alla decadenza comminata dall'ultimo capoverso del citato art. 3.

Così delineata, nel suo contenuto, nella sua portata e nella connessione con l'ordinamento legislativo in vigore, la legge sulla disciplina della facoltà del Potere Esecutivo di emanare norme giuridiche non potrà non ricevere, da parte di tutte le Amministrazioni e di tutti gli uffici, un'applicazione consona alle finalità che le sono assegnate nell'opera di ricostruzione perseguita dal Governo.

Essa occupa un posto preminente nel programma delle riforme legislative elaborate o in corso, poichè ristabilisce la normalità e la chiarezza nei rapporti fra Potere Legislativo e Potere Esecutivo, in quanto richiama il primo alle funzioni sue proprie ed assegna al secondo le attribuzioni conformi alla sua particolare indole di potere immanente e continuativo dello Stato, tutore delle supreme, inderogabili esigenze, la cui soddisfazione si riveli di imperiosa urgenza nella moltiforme e complessa vita della Nazione.

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 35).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 405 — Data della ricevuta: 13 giugno 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Castiglioni Enrico fu Lorenzo, per incarico — Titoli del Debito pubblico assegni provvisori: 2 — Rendita 4.66 consolidato 3.50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1904.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 18

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 26 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	91 96	Belgio	112 86
Londra	120 185	Olanda	9 965
Svizzera	478 37	Pesos oro (argentino)	23 28
Spagna	351 25	Pesos carta (argent.)	10 28
Berlino	5 914	New-York	24 785
Vienna (Shilling)	3 495	Russia	127 50
Praga	73 70	Belgrado	44 15
Dollaro canadese	24 775	Budapest (Pengkos)	4 34
Romania	10 50	Oro	478 23

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 075
	3.50 % » (1902)	63 —
	3.00 % lordo	42 65
	5.00 % netto	91 475
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 276

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine per la presentazione delle domande pel concorso a 15 posti di allievo chimico nei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale n. 10080, in data 9 ottobre 1925, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno il 29 dicembre 1925, n. 301, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esame a 15 posti di allievi chimici nei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine nello stesso fissato per la presentazione delle domande;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande degli aspiranti al concorso per titoli e per esame a 15 posti di allievo chimico nei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette indetto col decreto Ministeriale 9 ottobre 1925, n. 10080, è prorogato a tutto il 28 febbraio 1926.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.